

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2986

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VECCHI, SANTINI, SARTORI, PERRI-
CONE, EMO CAPODILISTA, MICOLINI, MORA, LOPS, DIANA,
ZANGARA, CASADEI LUCCHI, FABBRI, CASCIA e ANDREINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1991

Apposizione di un termine di durata massima al vincolo di
indivisibilità dei terreni di riforma

ONOREVOLI SENATORI. – Recentemente la Corte costituzionale con sentenza n. 233 del 22-30 maggio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 5 giugno 1991, ha acclarato che i terreni delle zone in cui hanno operato le leggi di riforma agraria del 1950, sia quelli riscattati successivamente ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 379, sia quelli affrancati ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386, e successive modificazioni, debbono rimanere soggetti perennemente al vincolo di indivisibilità previsto dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Nel corso di questi anni, dopo le numerose assegnazioni di unità poderali avvenute a norma delle predette leggi per vari motivi, si sono determinati atti di trasferimento di

dette proprietà sia *inter vivos* che *mortis causa* in violazione del divieto di cui all'articolo 1 della legge n. 1078 del 1940, con frazionamento delle unità poderali originarie per l'indeterminatezza temporale del disposto di legge, per cui si è consolidata una interpretazione legislativa di segno opposto a quella introdotta dalla Suprema corte. Tali operazioni sono state determinate da fattori soggettivi e oggettivi che non hanno fatto venir meno gli scopi di riforma e del vincolo di indivisibilità a cui il legislatore mirava.

Ecco perciò la necessità urgente di integrare quelle disposizioni in conformità al dettato della Corte costituzionale aggiungendo al primo comma dell'articolo 1 della

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge n. 1078 del 3 giugno 1940, un comma che stabilisca il vincolo della indivisibilità per trenta anni e consenta conseguentemente di non cristallizzare la situazione onde favorire il determinarsi di nuovi assetti in rapporto alle convenienze socio-economiche.

Ciò risponde alla necessità più volte manifestata da tutte le associazioni professionali degli imprenditori agricoli per non vanificare gli scopi della riforma e avere un assetto agrario rispondente alle esigenze tecnico-produttive moderne e capaci di determinare condizioni sociali progredite.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Il vincolo di cui al primo comma ha una durata di trent'anni dalla prima assegnazione».